Ordinanza della Corte di cassazione precisa che l'imposta sostitutiva assorbe il tributo

Patronage con fisco più leggero

Alla lettera non si applica l'imposta di registro al 3%

DI FABIO TASSI

La lettera di patronage con cui i soci dell'azienda finanziata garantiscono alla banca il rimborso delle somme non è soggetta all'imposta di registro del 3%. L'imposta sostitutiva dovuta sul prestito originario assorbe anche il tributo sulla garanzia. Allo stesso modo, il decreto ingiuntivo che l'istituto di credito ottiene per riscuotere il credito in capo al garante va registrato a tassa fissa, in quanto già sottoposto a Iva. Lo afferma la sezione tributaria della Cassazione nella ordinanza n. 9502/18 del 18 aprile 2018.

Il contenzioso di legittimità coinvolgeva Meliorbanca (oggi Bper Banca) in relazione a un atto di liquidazione dell'imposta di registro notificato dall'Agenzia delle entrate. La rettifica riguardava la tassazione di una lettera di patronage con la quale i soci di un'azienda finanziata dall'istituto garantivano solidalmente le obbligazioni. A seguito dell'inadempimento da parte della società, la banca otteneva dal tribunale di Milano l'ingiunzione nei confronti dei soci. Nel decreto veniva menzionata proprio la lettera «forte» rilasciata dai garanti. Poiché la lettera non era stata registrata, l'amministrazione finanziaria recuperava l'imposta con aliquota del 3%, applicata all'intero valore del debito (più gli interessi).

Secondo la banca, difesa in giudizio dallo studio Legalitax con un team guidato dal partner Francesco Camilotti, la lettera di patronage era invece esente dal tributo per effetto dell'avvenuto assolvimento, con riguardo al contratto di finanziamento, dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del dpr n. 601/1973. Sia la Ctp Milano sia la Ctr Lombardia accoglievano le ragioni dell'istituto, arrivando al giudizio di legittimità a seguito del ricorso dell'Agenzia.

Secondo gli Ermellini, la mancata estensione del regime sostitutivo previsto per i finanziamenti anche agli atti giudiziari a essi relativi «non comporta che le operazioni di credito in questione divengano soggette anche ad imposta di registro». L'ufficio eccepiva però che la lettera di patronage non era stata tassata nemmeno con l'imposta sostitutiva. Tuttavia, replica la suprema corte, «l'imposta sostitutiva è unica e viene assolta sul finanziamento originario», non incidendo quindi in maniera separata sulla garanzia.

Respinta anche la tesi del fisco per la quale sarebbe risultata dovuta la maggiore imposta di registro sull'ingiunzione di pagamento che afferiva agli interessi di mora. «Gli interessi e la rivalutazione monetaria fanno parte del credito e sono meri accessori dell'obbligazione per il capitale», conclude l'ordinanza, «non possono essere assoggettati a una tassazione separata né appare possibile distinguere a questi fini specifici tra interessi compensativi concordati per la dilazione del debito e interessi di mora dovuti per l'inadempimento dell'obbligazione».

Per questi motivi la Cassazione rigetta il ricorso dell'ufficio, condannandolo anche a rifondere alla banca le spese processuali.

© Riproduzione riservata

Il documento sul sito www.italiaoggi.it/documenti

Reddito impresa induttivo se sfora gli studi di settore

Il reddito d'impresa può essere calcolato induttivamente quando sfora gli studi di settore sulla base di poche fatture false. La somma dei due parametri usati dalle Entrate diventa inoppugnabile.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 10030 del 24 aprile 2018, ha respinto il ricorso di una srl.

La società aveva ricevuto l'atto impositivo sulla base di un piccolo scostamento dagli standard delle Entrate e sulla base di qualche fattura falsa.

La contribuente si era difesa sostenendo che questi elementi non erano sufficienti a sostenere l'atto impositivo. La tesi della difesa non aveva convinto, però, né la Ctp né la Ctr di Roma.

Ora la decisione pro fisco è stata resa definitiva in sede di legittimità.

Sul punto gli Ermellini hanno sottolineato che il ricorso ai dati e alle indicazioni dello studio di settore (e, in particolare, agli esiti derivanti dall'applicazione dello stesso) non ha assunto rilievo nell'ambito di un accertamento di tipo parametrico ma, invece, è stato considerato, all'interno di un accertamento analitico induttivo, quale elemento presuntivo apprezzato unitariamente alla riscontrata fittizietà delle operazioni ai fini della rideterminazione del reddito d'impresa.

Ciò perché, si legge un altro passaggio chiave della sentenza, gli studi di settore costituiscono «solo uno degli strumenti utilizzabili dall'amministrazione finanziaria per accertare in via induttiva, pur in presenza di una contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile, il reddito reale del contribuente».

Debora Alberici

L'APPROVAZIONE DELLA QUINTA DIRETTIVA ALLARGA IL CAMPO DEI CONTROLLI SULLE MONETE VIRTUALI

Obblighi antiriciclaggio per i portafogli digitali

Obblighi antiriciclaggio per gli operatori delle valute virtuali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale. Arriva l'approvazione della V Direttiva Antiriciclaggio da parte del Parlamento Europeo. Tra le principali novità, vi è l'ampliamento del novero dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio e l'introduzione di stringenti obblighi di due diligence a carico dei prestatori di servizio di cambio tra valute virtuali e valute legali e i prestatori di servizio di portafogli digitali. Nel dettaglio, i prestatori di servizi in cambio di criptovaluta dovranno applicare, analogamente a quanto avviene per le banche, dei controlli di verifica dei propri clienti, nel tentativo di porre fine al regime di anonimato notoriamente associato alle valute virtuali.

Il problema affonda le sue radici nella natura intrinseca delle criptovalute e nel fatto che, per via dell'algoritmo che ne regola il funzionamento, l'anonimato e la capacità di effettuare transazioni rapide e irreversibili a livello transnazionale, li renda idonei ad utilizzi illeciti (basti pensare al caso Liberty Reserve, ancora oggi il maggiore caso di riciclaggio online mai verificatosi, o a quello Western Express International).

Volendo, poi, far parlare numeri e statistiche, è stato calcolato che ogni giorno in Italia l'industria del riciclaggio produce circa 410 milioni di euro e l'economia illegale vale circa il 10% del pil.

E allora, si capisce bene che le proposte di modifica sono volte proprio ad evitare l'utilizzo illecito delle monete virtuali e delle carte prepagate nazionali e internazionali che, insieme al money transfer, costituiscono attualmente senza dubbio gli strumenti più insidiosi del riciclaggio.

Per fare ciò, il decreto in commento anzitutto amplia il novero dei soggetti obbligati destinatari degli obblighi di prevenzione imposti dalla IV Direttiva antiriciclaggio che, come noto, nel nostro ordinamento è stata recepita dal dlgs 90/2017, che ha modificato il dlgs 231/2007.

In realtà, per il nostro Paese si tratta di un lavoro in un certo senso semplificato, visto che molte delle novità contenute nella V Direttiva sono state già regolamentate dal novellato dlgs 231/2007 con l'approvazione della IV Direttiva.

Il decreto antiriciclaggio attualmente in vigore, infatti, non solo già detta una definizione di valuta virtuale (cfr. articolo 1, comma 2, lettera qq): «rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente»), ma precisa altresì chi siano e quali attività svolgano i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale («ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale»).

È indubbio che nella definizione appena sopra riportata, già rientrino i c.d. exchanger, ovvero coloro che convertono le valute virtuali in valute aventi corso legale ma non rientrano, invece, i prestatori di servizi di portafoglio digitale.

A colmare tale lacuna, ci ha pensato il decreto in commento, menzionando espressamente, quali destinatari degli obblighi antiriciclaggio, sia i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali che prestatori di servizi di portafoglio digitale, imponendo a carico degli stessi, controlli e obblighi di due diligence sempre più rigidi e stringenti.

Stefano Loconte

© Riproduzione riservata

La direttiva sul sito www.italiaoggi.it/documenti

La prima pagina di *ItaliaOggi7* in edicola questa settimana